**Copia**

# COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA

*Provincia di Cuneo*

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

## OGGETTO:

REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETERNUTE DAL COMUNE ANNO 2023

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **dieci** e minuti **zero** nella solita sala delle riunioni consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|---|---|---|
| **GIANTI Giorgio** | SINDACO | Sì |
| **NASARI Pierino** | VICESINDACO | Giust. |
| **NESSI Mario** | CONSIGLIERE | Sì |
| **OLIVERO Roberto** | CONSIGLIERE | Sì |
| **FOI Nadia** | CONSIGLIERE | Sì |
| **SALOMONE Elisa** | CONSIGLIERE | Sì |
| **BERSIA Onorina** | CONSIGLIERE | Sì |
| **LOMBARDO Gianluca** | CONSIGLIERE | Sì |
| **PASERO Antonio** | CONSIGLIERE | Sì |
| **CASAGRANDE Cristina** | CONSIGLIERE | Sì |
| **PULLI KRYSTIAN** | CONSIGLIERE | Giust. |
| | | |
| | Totale Presenti: | 9 |
| | Totale Assenti: | 2 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Sonia Zeroli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GIANTI Giorgio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
    - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
    - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, c. 1,** T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'**art. 4, comma 2,** T.U.S.P.;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
    b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
    *e)* partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) *(art. 26, co 12 quater TUSP);*
    f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

POSTO pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
    - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
    - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
    - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
    - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
    - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Damiano Macra e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che le norme riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si riferiscono esclusivamente alle forme societarie, con esclusione, quindi, di associazioni e fondazioni, disciplinate dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile, se non limitatamente al divieto di cui all'art.6 comma 4 del D.L. 95/2012 di acquisizione a titolo oneroso di servizi di qualsiasi tipo, se non con procedure previste dalle normative nazionali in attuazione di quelle comunitarie;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, T.U.S.P;

RICHIAMATA
- la delibera C.C n. 19 del 29.09.2017 con la quale è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 175/2016;

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione annuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di SAN DAMIANO MACRA alla data del 31.12.2023;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata alla stregua della quale risulta che alla data del 31.12.2023 il Comune di SAN DAMIANO MACRA detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- società **ACDA spa** – società a partecipazione interamente pubblica- di cui detiene una quota partecipazione dello 0,03%. Si precisa che la società Acda spa provvede alla gestione del servizio idrico integrato . Il servizio idrico integrato costituisce un servizio

pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n.152/2006, dalla normativa regionale di dettaglio ed in parte dall'art.23 bis del D.L. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma;

società ACSR che realizza e gestisce gli impianti tecnologici, di recupero e di smaltimento dei rifiuti, comprese le discariche. La quantità annua di rifiuti solidi urbani trattati, prodotti dai 54 Comuni del bacino regionale n. 10, con una popolazione complessiva di circa 158.000 abitanti, è stata di circa 60.000 tonnellate. La gestione si svolge nell'impianto di riciclaggio, sito in Borgo San Dalmazzo, dove sono collocate altresì le tre discariche controllate, coltivate a decorrere dal 1982 sino a giugno del 2009, ed ora in fase di post gestione, quota di partecipazione 0,4%;

RICHIAMATE le linee guida del dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue: *I **consorzi tra Comuni**, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;*

Precisato, pertanto, che il Comune di San Damiano Macra detiene la partecipazione nei seguenti consorzi:

- Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, costituito interamente da comuni, con il compito di gestire i servizi socio assistenziali a carico dei comuni, con una quota di partecipazione dell' 1,19%;
- CEC, Consorzio Ecologico Cuneese/Consorzio obbligatorio di bacino, previsto dalla legge regionale 24/2002 e costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000, che esercita le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di Bacino per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento, con una quota di partecipazione dello 0,3%;

Rilevato, invece, che per quanto riguarda le partecipazioni indirette si constata la partecipazione indiretta del Comune di SAN DAMIANO MACRA nel Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c. a r.l. , tramite la partecipata diretta A.C.D.A. Spa, società tramite a totale partecipazione pubblica in house e in quanto tale società inequivocabilmente a controllo pubblico congiunto e che in ordine alla stessa si rileva che:
- il Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. è una società partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dell'Autorità di Ambito Cuneese.
- a decorrere dal 2018 CO.GE.SI. rileva come partecipata indiretta, in conformità alle direttive disposte dal MEF nelle Linee Guida, in quanto il Comune di San Damiano Macra, pur detenendo una quota minoritaria, peraltro esercita su ACDA spa, società tramite diretta a totale partecipazione pubblica in house, un controllo pubblico congiunto, da cui l'obbligo di rilevazione dell'indiretta;
- dalla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 20 c. 2, si evidenzia invece il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, lett. b) numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori (1 dipendente se 5 componenti organo di amministrazione) – e lett. d) fatturato medio triennale inferiore ad 1 milione di Euro;

DATO ATTO che con riferimento alla partecipazione indiretta del Comune di San Damiano Macra nel Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c. a r.l. si ritiene comunque di mantenere la partecipazione, in quanto trattasi di società indiretta per cui è stata rilevata l'obbligatorietà della partecipazione, costituita nel 2012, a seguito di decisione presa dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese". Il mantenimento di questa partecipazione, infatti, è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico A.C.D.A. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni dell'ATO 4;

Precisato, quanto alla ricognizione da effettuarsi in sede di prima applicazione entro il 31 dicembre, dei servizi pubblici locali ai sensi del D.lgs 201/2022 ed in particolare visto quanto stabilito dall'art. 30 si osserva che la norma, in particolare al primo comma dell'art. 30 del D.lgs 201/2022, individua i soggetti che devono attuare la disposizione, stabilendo l'obbligo di effettuare, come già anticipato, una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica:
a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti ( tra i quali non rientra questo ente);
b) Città metropolitane;
c) Province;
d) altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Il dato letterale della norma che fa riferimento ai "servizi affidati" va interpretato nel senso che la ricognizione riguardi solo i servizi affidati dai Comuni di cui alla succitata lettera a), con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio annuale;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione
Unanime e favorevole resa per alzata di mano ai sensi di legge

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di APPROVARE che all'esito della la ricognizione effettuata, alla data del 31.12.2023 il Comune di San Damiano Macra detiene le seguenti partecipazioni societarie:
   ACDA S.p.a. (quota 0,03 %) che gestisce il servizio idrico integrato; Partecipazione indiretta COGESI s.c.r.l.;
   ACSR S.p.a. (quota 0,40%) che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti;
3. Di DARE ATTO che per le partecipazioni societarie in ACDA S.p.a (quota 0,03 %) e ACSR S.p.a. (quota 0,40%) sussistono tutte le condizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 che consentono il loro mantenimento, sia pure di minoranza e "senza interventi" da parte del Comune di San Damiano Mscra, ad eccezione della partecipazione societaria indiretta in Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c. a r.l. per la quale si prevede il mantenimento con azioni di razionalizzazione che consenta il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 20 lett. b) (numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori) e lett. d) (fatturato medio triennale inferiore a UN MILIONE di euro) del TUSP;
4. Di PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
5. Di DISPORRE che: - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; -copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P; -la

presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

6. Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**
F.to: GIANTI Giorgio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to: Dott.ssa Sonia Zeroli

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 01/02/2025 per 15 giorni consecutivi ai sensi sell'art. 124 D.Lgs 18/08/2000, n. 267. DDD

San Damiano Macra, lì 01/02/2025

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**
F.to: Piera Alda MATTALIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i);

[] è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i);

San Damiano Macra, lì 01/02/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to: Dott.ssa Sonia Zeroli

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì,01/02/2025 Il Segretario ComunaleDott.ssa Sonia Zeroli